

ESAME ETILOMETRICO E RISPARMIO DI SPESA SUI BOCCAGLI MONOUSO

di Giovanni Fontana *

Leggendo le istruzioni annesse agli strumenti per la verifica del tasso alcolemico presente nell'aria espirata dai conducenti dei veicoli a motore (etilometri), viene da domandarci se possiamo, o meno, "risparmiare" sull'uso dei relativi boccagli o, per meglio dire, se sia possibile utilizzare un unico boccaglio per ripetere la medesima prova, sul medesimo soggetto.

In buona sostanza, ci domandiamo se l'uso del medesimo boccaglio potrebbe determinare delle alterazioni sulla seconda delle due prove (se non la terza, allorquando la prima prova abbia la mera funzione di precursore, quando si abbia a che fare con un autista a "tasso zero", individuato dall'art. 186-bis del Nuovo Codice della Strada) e, se ciò non avviene, in questi tempi di "vacche magre", se sia possibile risparmiare sulla spesa pubblica.

1. Etilometro, disciplinare tecnico e caratteristiche igieniche del boccaglio

Ebbene, l'art. 379, commi 2 e 5 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del citato Codice, approvato con d.P.R. 495/1992, stabilisce, in estrema sintesi, quanto segue:

- la concentrazione di alcool nell'aria alveolare espirata, dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti;
- l'esame di cui sopra avviene tramite gli etilometri, che devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità.

Il citato disciplinare tecnico, è stato approvato con d.M. 22.05.1990, n. 196, il cui allegato unico, tra le altre cose, prescrive che devono poter essere utilizzati in soddisfacenti condizioni igieniche e quindi, i boccagli devono poter essere cambiati ad ogni misurazione e devono essere forniti in confezione individuale.

Quanto alla propria funzione, il boccaglio:

- non deve permettere all'utilizzatore d'inspirare aria contaminata dalle precedenti utilizzazioni;
- deve impedire il deposito nello strumento delle goccioline presenti nell'aria espirata.

Cassazione Penale, Sez. IV, 26.09.2018, n. 41907 (1)

Nel merito, è entrato il difensore del contravventore all'art. 186, commi 1 e 2, lett. b, comma 2-bis e 2-sexsies, del d. Lgs. 285/1992 che, opponendosi alla competente Corte d'Appello, ha dedotto l'erronea applicazione di norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale ed in particolare dei punti 3.6 e 10.1 dell'allegato al d.M. n. 196 del 1990, che prescrive il cambio del boccaglio dell'etilometro a soffio dopo ogni misurazione, e la conseguente inosservanza

1

dell'art. 379 del regolamento di attuazione del citato decreto, per irregolarità della seconda misurazione eseguita senza la previa sostituzione del boccaglio.

In realtà, la disciplina invocata dal ricorrente, non impone la sostituzione del boccaglio, ai fini delle rilevazioni dello stato di ebbrezza, laddove si proceda nei confronti del medesimo individuo.

Infatti, le prescrizioni già viste, non sono finalizzate a garantire l'inalterabilità della prova (che per caratteristiche tecnico-costruttive del boccaglio è, di per se, garantita) ma il profilo igienico-sanitario e dunque, la possibilità che non l'uso del medesimo boccaglio, si possa contaminare chiunque altro, ne faccia un successivo uso.

Infatti, come confermato dalla rubrica del punto 3.6 dell'allegato al decreto da ultimo citato ("Igiene"), la sostituzione attiene a motivi sanitari e mira ad evitare la trasmissione di virus, batteri e malattie, sicché non riguarda l'esecuzione del controllo nei confronti della medesima persona. A ciò si aggiunga, che eventuali anomalie di funzionamento del boccaglio, conseguenti alla precedente misurazione, devono essere comunque evitate; ciò si desume dal punto 10.1 del suddetto allegato, grazie alla conformazione dello strumento e non alla sua sostituzione nel corso delle operazioni (Punto 10.1. Funzioni: il boccaglio non deve permettere all'utilizzatore d'inspirare aria contaminata dalle precedenti utilizzazioni. Il boccaglio deve impedire il deposito nello strumento delle goccioline presenti nell'aria espirata). Può, difatti, evidenziarsi che, ove fosse prescritta la sostituzione del boccaglio per ogni misurazione nei confronti dello stesso individuo, le regole di cui al punto 10.1 sarebbero del tutto superflue e prive di senso ⁽²⁾.

Insomma, nella piena serenità morale e giuridica, possiamo tranquillamente utilizzare il medesimo boccaglio, anche per procedere a più esami; purché si abbia a che fare con il medesimo soggetto e questo – in considerazione dei costi dei singoli boccagli - con un significativo risparmio di spesa per la Pubblica Amministrazione.

² Conforme, Cass. Pen., Sez. 4, 19/05/2016, n. 26168